



## COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

# Ordinanza Sindacale Numero 15 del 19-08-2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE IN ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 7 AGOSTO 2020 ED ORDINANZA MINISTRO SALUTE DEL 16 AGOSTO 2020.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato prorogato al 15 Ottobre 2020;  
con Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, come convertito in legge 05 marzo 2020, n. 13, sono state stabilite  *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, individuando, tra l'altro, il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Organo legittimato all'adozione di specifiche misure;  
con Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono state emanate "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";  
con Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, sono state emanate "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";  
con Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, sono state emanate "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";  
con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 febbraio 2020, prot. n. 702/SP e successive, sono state disposte misure varie, in ragione delle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;  
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, sono state emanate "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";  
con successivi D.P.C.M. e da ultimo con D.P.C.M. del 07 Agosto 2020, sono state emanate "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

con Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020, sono state emanate “*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19*”, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

in esecuzione e conformità della richiamata normativa si rende necessario prevedere, anche sulla base di specifiche valutazioni locali, misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, specificatamente, quelle finalizzate a mantenere il c. d. il *distanziamento sociale* e ad evitare assembramenti nei luoghi e spazi aperti al pubblico, oltre a determinare gli orari di chiusura delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, anche a modifica ed integrazione di precedenti Ordinanze;

**DATO ATTO** che la suddetta Ordinanza prevede che:

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:**
  - a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;**
  - b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.**
- 2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b);**
- 3. Alle disposizioni di cui alla stessa Ordinanza ministeriale si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e cioè: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;**
- 4. L'Ordinanza ministeriale produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 settembre 2020;**

**RITENUTO** opportuno e coerente con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Co.Vi.D.-19 e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dei DD.P.C.M. attuativi, nonché dell'Ordinanza Ministro della Salute del 16 Agosto 2020, di prevedere per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, che fino **all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunque fino a nuova ordinanza sindacale, l'orario di chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di ristorazione in genere (bar, ristoranti, pizzerie, pub, circoli ricreativi ed in genere tutti i locali serali), è stabilito, nelle consuete giornate di apertura, alle ore 01,00 della giornata successiva; a partire dalle ore 24.00 è obbligatorio il rispetto della quiete pubblica.**

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l'articolo 32;

**RICHIAMATI:**

il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 nel testo vigente;

l'art. 3, comma 2 ed art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;  
il D.P.C.M. del 07 Agosto 2020  
l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020;  
lo Statuto comunale;  
gli atti di ufficio;

## **ORDINA**

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate e con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Covid-19, le seguenti ed ulteriori misure prescrittive rispetto a quelle di cui ai DD.P.C.M. richiamati in premessa e da ultimo al D.P.C.M. del 07/08/2020 ed Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020, **che fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque fino a nuova ordinanza sindacale, l'orario di chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di ristorazione in genere (bar, ristoranti, pizzerie, pub, circoli ricreativi ed in genere tutti i locali serali), è stabilito, nelle consuete giornate di apertura, alle ore 01,00 della giornata successiva; a partire dalle ore 24.00 è obbligatorio il rispetto della quiete pubblica.**

## **AVVERTE**

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del Codice Penale, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 *bis* del D. L.vo n. 267/2000 e cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e le sanzioni previste dall'articolo 4 del Decreto-Legge n.19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e cioè: *“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;*

la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;

## **DISPONE**

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) consecutivi, oltre all'inserimento sul sito del Comune [www.comune.castellucciodeisauri.fg.it](http://www.comune.castellucciodeisauri.fg.it)

Che copia della presente sia inviata: al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia; alla Stazione Carabinieri di Castelluccio dei Sauri; all'Ufficio di Polizia Locale per i successivi adempimenti in esecuzione della presente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia – Bari nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelluccio dei Sauri – [www.comune.castellucciodeisauri.fg.it](http://www.comune.castellucciodeisauri.fg.it) , ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelluccio dei Sauri.

Dalla Residenza Municipale, addì 19 Agosto 2020

**p. Il Sindaco**  
**Il Vice Sindaco**  
**Rag. Mattia Azzone**